

(N. 1953-A)  
(Urgenza)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 1957

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1957

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America  
in materia di eccedenze agricole, conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio ed il 30  
ottobre 1956.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Non è trascorso molto tempo da quando, riferendo su quattro Accordi bilaterali fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, aventi per oggetto la fornitura di eccedenze agricole, mettevo in evidenza come essi scaturivano da quel più largo Accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, conclusosi in Roma il 28 giugno 1948 e ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108, con lo scopo di contribuire a raggiungere al più presto il risanamento della dissestata economia europea; risanamento giustamente ritenuto quale premessa necessaria ed inderogabile ad assicurare ad ogni Paese « il mantenimento o il ripristino dei principi di libertà individuale, di libere istituzioni e di effettiva indipendenza ».

I tre nuovi Accordi sottoposti alla nostra approvazione vertono sulla stessa materia, anzi, uno di essi ha carattere integrativo dell'Accordo del 23 maggio 1955 già approvato dal Parlamento.

L'Accordo del 27 febbraio 1956, primo dei tre in esame, stipulato in armonia col Programma di sicurezza mutua del 1954 che autorizza il Presidente della Repubblica statunitense a vendere eccedenze agricole a Paesi amici, in cambio di valuta dei Paesi importatori di derrate, prevede l'importazione in Italia dagli Stati Uniti d'America di eccedenze agricole per 5 milioni di dollari (semi oleosi e tabacco). Il corrispettivo controvalore in lire, che il Governo italiano depositerà in uno speciale conto intestato al Governo degli Stati Uniti, sarà impiegato per finanziare l'acquisto in Italia di merci da esportare verso i Paesi assistiti dal Governo americano. Questi sono: l'India per un controvalore di dollari 2.300.000; la Turchia per un controvalore di dollari 2 milioni e 300.000; la Cambogia per un controvalore di dollari 350.000. I benefici che ne ritrae l'Italia si presentano sotto il duplice aspetto di una importazione di derrate senza esborso di valuta pregiata e di una esportazione di prodotti italiani dei settori tessili, meccanico e chimico sui mercati del Medio e dell'Estremo Oriente, proprio là dove è auspicata sempre più universalmente la penetrazione commerciale italiana.

L'Accordo del 5 luglio 1956 integra, come ho ricordato sopra, il precedente Accordo del 23 maggio 1955, in quanto autorizza una ul-

teriore assegnazione all'Italia di altre eccedenze agricole per il valore di otto milioni di dollari così distribuiti: olio di semi di soia e/o olio di semi di cotone: dollari 5.5 milioni; tabacco: dollari 2.2 milioni; nolo oceanico: dollari 0.3 milioni. L'ammontare delle lire, ricavate dalle vendite fatte in base al presente Accordo, sarà usato dal Governo degli Stati Uniti nel modo seguente:

a) l'equivalente di 2.4 milioni di dollari per il pagamento delle spese sostenute dagli Stati Uniti in Italia (30 per cento).

b) l'equivalente di 5.6 milioni di dollari per prestiti a lungo termine al Governo italiano, ad incremento dello sviluppo economico nazionale (70 per cento).

L'Accordo del 30 ottobre 1956 è stato stipulato tra le due Parti nel comune intento d'incrementare il commercio dei prodotti agricoli tra i due Paesi e con altri Paesi amici, senza turbare il normale commercio di questi prodotti o portare rovinosi squilibri ai prezzi mondiali e, nello stesso tempo, di impiegare il corrispettivo ricavato in lire dalla vendita delle eccedenze agricole in maniera vantaggiosa per entrambe le parti. Tale Accordo impegna, con l'articolo 1, il Governo degli Stati Uniti a finanziare fino al 30 giugno 1957 la vendita all'Italia di prodotti agricoli per 60.8 milioni di dollari così suddivisi: Cotone, dollari 29.4 milioni; Granoturco dollari 7.0 milioni; Tabacco: dollari 2.0 milioni; Olio di semi di cotone e/o olio di semi di soia: dollari 20.0 milioni; Noli: dollari 2.4 milioni. L'impiego delle lire, a norma dell'articolo 2, dovrà servire, nell'interesse reciproco, a concedere: a) un prestito quarantennale al Governo italiano nella misura di 45.6 milioni di dollari (pari a lire 28 miliardi e 500 milioni) per promuovere lo sviluppo economico dell'Italia. Una quota di detta somma, non inferiore all'equivalente di 18.6 milioni di dollari, verrà destinata alla concessione di prestiti ad imprese private; b) a finanziare l'acquisto di merci o servizi a favore di terzi Paesi amici, particolarmente nel Medio ed Estremo Oriente, nella misura dell'equivalente in lire di 5 milioni di dollari (pari a lire 3 miliardi e 125 milioni); c) per agevolare lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti agricoli degli Stati Uniti e per altre spese del Governo degli Stati Uniti, nonchè per favorire

assistenza nella misura dell'equivalente in lire di 10.2 milioni di dollari (pari a lire 6 miliardi e 375 milioni).

L'Accordo del 30 ottobre 1956 è integrato da due Scambi di Note, sottoscritti in pari data, che definiscono l'impiego da parte del Governo italiano della quota di controvalore ricevuta in prestito e il programma di acquisti « normali » di prodotti agricoli degli Stati Uniti nell'anno che termina il 30 giugno 1957.

Per quanto concerne il prestito di 45.6 milioni di dollari pari a lire 28 miliardi e 500 milioni, ricavato dalla vendita delle derrate, l'Italia si impegna di utilizzarlo come segue: lire 11 miliardi e 625 milioni per il programma di prestiti industriali allo scopo di potenziare lo sviluppo economico e la espansione della occupazione in Italia meridionale e insulare; lire 6 miliardi e 875 milioni per promuovere lo sviluppo dell'industria italiana e la produzione per l'esportazione dei prodotti italiani, integrando le esistenti facilitazioni per il cre-

dito a medio ed a lungo termine; lire 5 miliardi per accelerare l'assorbimento della disoccupazione mediante costruzione, con relativa attrezzatura e arredamento di materiale didattico, di Istituti di addestramento professionale nei settori della industria, del commercio, servizi ed agricoltura; lire 5 miliardi per l'attuazione di uno speciale programma di prestiti a piccoli agricoltori, cooperative agricole ed altri, allo scopo di favorire la diversificazione dell'agricoltura, col potenziamento della produzione di animali da carne e relativi prodotti.

Onorevoli Senatori. I tre Accordi che ho brevemente passato in rassegna e analizzato, stipulati nell'interesse reciproco delle due Parti contraenti, assicurano indubbiamente notevoli vantaggi al nostro Paese, per cui la 3<sup>a</sup> Commissione invita il Senato ad approvarli con la sua alta sanzione.

MARTINI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

Accordo relativo al programma di acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1951, concluso in Roma, mediante Scambio di Note, il 27 febbraio 1956;

Accordo integrativo dell'Accordo sulle eccedenze agricole del 23 maggio 1955 in base al titolo I della legge per lo sviluppo e la assistenza del commercio agricolo, concluso a Roma il 5 luglio 1956;

Accordo sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act » e relativi Scambi di Note, concluso in Roma il 30 ottobre 1956.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

## Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la Convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

## Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti di America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti al punto 1, lettera b) dell'Accordo del 5 luglio 1956 ed al punto d) dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956, la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del 2° comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.